



REGOLAMENTO

COSAP

approvato con Delibera di C.C. n.26 del 30.05.2008

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art.10 Principali obblighi del concessionario
- Art.11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art.12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art.13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art.14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art.15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art.16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art.17 Oggetto del canone
- Art.18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art.19 Durata delle occupazioni
- Art.20 Suddivisione del territorio comunale
- Art.21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art.22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art.23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art.24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art.25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art.26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art.27 Agevolazioni
- Art.28 Esenzioni
- Art.29 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art.30 Sanzioni

- Art.31 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art.32 Funzionario responsabile
- Art.33 Occupazioni escluse dal presente regolamento
- Art.34 Disciplina transitoria
- Art.35 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art. 1
Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di qualsiasi natura, sia permanente che temporanea, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù
- - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2
Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3
**Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso essa si intende svolgere
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla tipologia di occupazione, e in particolare:

- a) pianta planimetrica firmata da Tecnico abilitato riprodotte l'area da occupare
- b) foto dello stato dei luoghi
- c) ulteriore documentazione ove atti ritenuti indispensabili dall'Amministrazione Comunale o dal Funzionario Responsabile.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Si demanda al Funzionario Responsabile la possibilità di esentare dal presentare pianta planimetrica o le foto dei luoghi per le occupazioni di limitate dimensioni o per quelle che risultano già acquisite agli atti dell'ufficio preposto all'istruttoria della richiesta.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare

nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo, decorrenti dalla ricezione di tutti gli atti dell'istruttoria compreso gli eventuali pareri richiesti ad altri settori.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Il responsabile del procedimento provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile dell'ufficio che ne rileva la incompletezza (responsabile del procedimento, Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Municipale) formula all'interessato mediante lettera apposita richiesta di integrazione al fine di essere posto nella condizione di esprimere il proprio parere

4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 20 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera.

5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Art. 7 Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- spese di sopralluogo corrispondenti al numero delle unità di personale dipendente impiegato e delle ore di lavoro previste e occorrenti determinate dall'ufficio personale
- deposito cauzionale se richiesto per garanzia a eventuali danni al patrimonio comunale

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 90 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

- • È fatto obbligo al concessionario:

1. 1. -rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso;

2-ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione;

3. ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;

4. a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione, e, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, di darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. di munirsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione necessaria all'uso del suolo richiesto in concessione sollevando l'Amministrazione Comunale ed il Funzionario responsabile da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. E' fatto salvo il diritto del Concessionario alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione: Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

3. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni) ed in particolare violazione dell'art. 13, comma 3 (subentro nella titolarità della concessione);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4 oltre al titolo che ne legittima il subentro nell'attività.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Dichiarare, sotto la propria e diretta responsabilità, che nessuna variazione è intervenuta nella occupazione rispetto all'atto originario di concessione

Art. 14
Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione o anche di diniego seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni e gli importi incassati.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione:

-le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

-i tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, le servitù di pubblico passaggio e sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi; altresì non è applicabile per le occupazioni con passi carrabili, con tende a fronte di esercizi pubblici-commerciali; con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 18
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore

all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. Il territorio comunale è suddiviso in 03 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I E II CATEGORIA (ALLEGATI DELIB.COMM.94/07)

CATEGORIA III(ALLEGATO DELIB.94/07) oltre aree e spazi pubblici non inclusi nelle precedenti categorie, comprese le aree annesse ed asservite alle concessioni demaniali marittime.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è di:

Occupazione del suolo

	I categoria	II categoria	III categoria
Da 01 a 30 mq\ml	€.0,41	€.0,31	€. 0,16
Da 31 a 60 mq\ml	€.0,46	€.0,39	€. 0,18
Oltre 60 mq\ml	€.0,52	€. 0,46	€. 0,20

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

la tariffa è ridotta del 50% della misura prevista alla lettera A) e B).

B) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e metri lineari è determinata:

TARIFFA BASE - OCCUPAZIONE PERMANENTE – tariffa per giorno			
MQ/ML	CATEGORIE		
	1ª Ctg	2ª Ctg	3ª Ctg
da 0 a 30	0,08	0,06	0,03
da 31 a 60	0,09	0,08	0,04
oltre 60	0,10	0,09	0,04

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,4 e superiore a 4.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti individuate con atto deliberativo, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

3) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e relativo regolamento di esecuzione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 15, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE PER TARIFFA BASE
Sovrastanti e sottostanti	1
Parcheggi per residenti	1,5
Parcheggi pubblici	1
Aree di mercato	3
Distributori di carburante	4
Impianti pubblicitari	2
Attività spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2
Commercio itinerante, fiere	1,5
Impalcature, ponteggi e cantieri edilizi	2
Cavi, condutture ed impianti az. erogatrici P.E.	3
Allocazione attrezzature per mestieri tradizionali	1
Esposizione di prodotti artigianali	1
Aree annesse ed asservite a Concessioni demaniali marittime	0,5
Altre attività	4

Art. 25
Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: TARIFFA * CE * MQ(/ML) * 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per i giorni di occupazione.

Formula: Tariffa *CE *MQ (ML)*GG

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 26
Criteria particolari di determinazione del canone
occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue :

- €0,65 per utente (comuni fino a 20.000 abitanti);

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di

€ 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 27 **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:
- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 80%
 - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 80%
 - per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 50%
 - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante al 50% sino a 100mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000mq, da mestieri girovaghi, fiere, ricorrenze d'interesse locale, tutti al 50%;
 - - per le occupazioni realizzate da coltivatori diretti per la vendita dei propri prodotti del 60%
 - - per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 80%
 - - per le occupazioni superiori a 1.000 metri quadrati, del 40%
 - - per occupazioni temporanee conseguenti ad attività edilizia non superiore a 90 giorni, del 50%.
- - 2. Le agevolazioni del precedente comma non sono cumulabili.

Art. 28 **Esenzioni**

1. 1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:
 - a) a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Consorzi fra enti locali;
 - b) b) da enti religiosi per l'esercizio di culti annessi nello Stato;
 - c) c) da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) d) in occasione di manifestazioni filantropiche a carattere politico, sindacale, culturale, sportivo o religioso, da chiunque effettuate senza scopo di lucro, purchè sostenute da Associazioni o enti legalmente riconosciuti.
2. 2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del canone:
 - a) a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - b) b) le occupazione da parte delle vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - c) c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico-scarico delle merci;
 - d) d) le occupazioni con gli impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) e) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici;
 - f) f) i soggetti che realizzano interventi di ristrutturazione\restauro di civili abitazioni, a norma dell'art. 1 comma 1 legge 449\97 per le occupazioni di spazi e aree pubbliche necessarie all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente a decorrere dall'1\1\1999, l'agevolazione spetta alle stesse condizioni stabilite per

la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non spetta invece per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nel 1997 non sia stata pagata l'ICI, se dovuta;

- g) g) Gli esercizi artigianali e commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di OO.PP. che si protraggono per oltre sei mesi, proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori;
- h) h) Occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a otto ore giornaliere;
- i) i) Le occupazioni con fiori e piante ornamentali purchè non servono a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- j) j) L'occupazione per parcheggi destinati a portatori di handicap;
- k) k) Occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze.

Art. 29

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:
- versamento diretto alla tesoreria del Comune di Ischia o su conto corrente postale intestato alla Tesoreria medesima.

Il canone per l'occupazione permanente può essere pagato in due rate di pari importo, senza interessi, nel mese di gennaio e nel mese di giugno dell'anno di riferimento. Lo stesso canone, se superiore a 500 euro, può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza gli interessi, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale prima del rilascio dell'atto di concessione. Se l'occupazione ha inizio dopo il mese di luglio, il canone può essere pagato, per metà, prima del rilascio dell'atto di concessione, e per l'altra metà, nel mese di dicembre. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il titolare della concessione perde, di diritto, il beneficio alla rateizzazione e deve provvedere al pagamento della somma residua, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a € 500,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate trimestrali di eguale importo.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione

all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

1. 1. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di giorni 5 dalla data di notifica.
2. 2. Il mancato pagamento del canone di concessione permanente oltre i sessanta giorni dalla scadenza, anche a seguito di decadenza della rateizzazione, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, pari al trenta per cento del canone stesso, fatta salva la revoca dell'atto di concessione. Il canone non pagato è liquidato con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione pecuniaria, che può essere ridotta al dieci per cento se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica, oppure al cinque per cento, se il pagamento è effettuato prima dell'ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento, e anche a seguito di invito dell'ufficio. Il pagamento del canone e della sanzione, anche in misura ridotta, comporta la cessazione del procedimento di revoca dell'atto di concessione.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità del precedente comma 2.

4. In base al verbale di accertamento, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità, pari al canone maggiorato dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 24. Nella determinazione dell'indennità, si applicano esclusivamente i coefficienti moltiplicatori superiori ad 1. ai fini della liquidazione dell'indennità, l'occupazione abusiva è considerata permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre, negli altri casi, si presume effettuata nei trenta giorni precedenti al verbale di accertamento, fatta salva la prova contraria. In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi, fatta salva la prova contraria. L'indennità è accertata con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 63, comma 2, lettera g-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, pari ad un importo che va dal 100% al 200% dell'indennità. La sanzione è ridotta al 50 per cento, se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, è ammesso anche prima della notifica dell'ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento o anche di invito dell'ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al venticinque per cento. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di giorni 30 dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31
Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32
Occupazioni escluse dal presente regolamento

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate nel regolamento di Polizia mortuaria, approvato con DPR 285/90.

Art. 33
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 34
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.